

Il giorno 28 luglio 2016 tra Groupama Assicurazioni S.p.A. nelle persone di Carla Bellavia, Enzo Talli e Andrea Pompili

e la

FIRST/CISL nelle persone di Stefano Sabbi, Saverio De Gioia; Giuseppe Valeri
FISAC/CGIL nelle persone di Pietro Santini, Michela Anselmi Roberto Coletta, Antonio Priori
F.N.A. nelle persone di Assunta Rispoli, Renato De Felicis ;
S.N.F.I.A. nella persona di Pietro Adducci
UILCA nelle persone di Bianca Cuciniello, Antonio Papa

Premesso che :

- nell'ottica del completamento dell'armonizzazione e della razionalizzazione dei trattamenti riservati ai dipendenti a seguito delle operazioni di fusione aziendale del 2009, le Parti hanno convenuto di avviare nel corrente mese di luglio, il processo di fusione dei Fondi Pensioni e delle Casse di Assistenza dei dipendenti delle tre ex compagnie Nuova Tirrena, Groupama Assicurazioni e Groupama Vita, per addivenire alla costituzione di un unico Fondo Pensione e di un'unica Cassa di Assistenza;
- la lettera tra le Parti del 9 ottobre 2009, allegata al CIA del 2009 e confermata dalla lettera tra le Parti del giugno 2014 (allegata al CIA di pari data) ha previsto per i soli dipendenti già di GA:

- 1- la conferma dell'operatività del trattamento di cui agli effetti del comunicato congiunto del 22 marzo 1971, il quale al punto 4 prevede che le festività nazionali cadenti di sabato vengano trasformate in altrettanti giorni di festività abolite, da aggiungersi a quelle normalmente spettanti per l'anno in corso;
- 2- la conferma degli effetti dell'accordo del 6 ottobre 2000, punto 3 secondo capoverso, relativo alle festività cadenti di domenica, con cui è riconosciuta mezza giornata di permesso retribuito all'anno da utilizzarsi per chiusure aziendali da individuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- 3- la conferma degli effetti dell'accordo del 20 giugno 2000 che in relazione all'applicazione dell'art. 84 del CCNL del 18 dicembre 1999 (oggi art. 87 del CCNL del 17 settembre 2007) prevede a favore di ciascun lavoratore, con esclusione dei funzionari, un importo pari allo 0.50% della retribuzione individuata da detto CCNL, quale base ai fini della previdenza complementare. Tale importo, convenzionalmente ad oggi fissato in euro 132 per ciascun lavoratore, è da destinarsi al trattamento di assistenza sanitaria ed in particolare a conguaglio del premio pagato da ciascun dipendente per le prestazioni della polizza linea salute.

Per quest'ultimo punto la citata Lettera tra le Parti del 2009 prevede la ricerca nel periodo di vigenza contrattuale di eventuali soluzioni di allineamento

Pietro Santini

Ch

Carla Bellavia

Enzo Talli

Andrea Pompili

Bianca Cuciniello

Antonio Papa

Saverio De Gioia

Giuseppe Valeri

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- con riferimento alla prevista fusione dei Fondi Pensione entro la fine del 2016, le Parti convengono che la durata delle attuali convenzioni per NT n° 20160311 e per GA n° 102735 e n. 102736 sia estesa di un anno oltre l'attuale scadenza, fino al 31 dicembre 2018;
- a fronte del completamento dei processi di fusione di Casse e Fondi citati in premessa, le Parti concordano, ai fini degli effetti dell'accordo del 20 giugno 2000 sopra indicato, di estendere ai dipendenti già di NT nonché ai neoassunti a tempo indeterminato ad oggi esclusi e con esclusione dei funzionari, lo stesso trattamento previsto per l'applicazione del disposto del CCNL ugualmente citato in premessa.
- In particolare le Parti concordano che l'importo di euro 132, già citato, sia destinato a conguaglio del premio pagato da ciascun dipendente per le prestazioni della polizza linea salute, in misura pari al 50% del suddetto importo a partire dal 1 gennaio 2017 e per il restante 50% dal 1 gennaio 2018. Le Parti convengono di ritenere definitivamente armonizzata e definita la materia relativa al contributo a carico dell'Impresa previsto dall'art. 87 del vigente CCNL, sia con riferimento al passato che al futuro.
- Sempre nell'ottica di armonizzazione ed in relazione al processo di fusione dei Fondi e delle Casse di assistenza sanitaria, le Parti stabiliscono inoltre che ai dipendenti ex GA verranno riconosciute con effetto 1/1/2017 :

1. Nell'ambito del riconoscimento delle festività nazionali in ulteriori festività abolite qualora cadenti di sabato, di cui all'art. 30 e dell'allegato 7 del vigente CCNL, nonché del Comunicato Congiunto del 22 marzo, viene data la possibilità di utilizzarne una, fruibile anche a mezzogiornate ed eventualmente anche in coincidenza del venerdì, unitamente ad un'ora di permesso tra quelli indicati all' art. 24 del vigente CIA, nonché nei giorni semifestivi.

La fruizione dell'eventuale permesso per la copertura del venerdì non è condizionata né alla totale fruizione delle ferie dell'anno precedente né alla percentuale già prevista per l'utilizzo a mezzogiornate relativamente al venerdì e potrà essere utilizzato anche all'interno di un periodo feriale.

2. Con riferimento all'accordo del 6 ottobre 2000 si prevede la possibilità di fruire della mezzagiornata di permesso in qualsiasi giorno dell'anno, nonché nei giorni semifestivi, con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - a) tale disciplina ha carattere permanente e definitivo;
 - b) i dipendenti potranno anche optare per la fruizione del permesso ad ore, utilizzando sul portale la stessa causale " accordo 2000".
 - c) La fruizione per il venerdì unitamente ad un'ora di permesso non è condizionata né alla totale fruizione delle ferie dell'anno precedente né alla percentuale già prevista per l'utilizzo a mezzagiornate relativamente al venerdì e potrà essere utilizzato anche all'interno di un periodo feriale.


Con l'intesa di cui sopra le Parti considerano positivamente definite ed armonizzate le questioni oggetto della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.


Groupama Assicurazioni S.p.A.



FIRST/CISL



FISAC/CGIL



F.N.A.



S.N.F.I.A.



UILCA



